

**ANAAO ASSOMED – ANPO – CIMO ASMD**  
**Federazione CISL Medici – CIVEMP (Sivemp-Simet)**  
**FESMED (Acoi-Anmco-Aogoi-Sumi-Sedi-Femepa-Anmdo)**  
**UMSPED (Aaroi-Aipac-Snr) – UIL SPL medici-Federazione Medici**

---

All'ARAN  
Via del Corso, 475  
ROMA

Roma 17 settembre 2002

Oggetto: verifica dirigenti struttura complessa

Le sottoscritte OO.SS. Mediche e Veterinarie,

considerato che l'istituto della verifica previsto dall'art. 1 del D. L.vo 49/2000 e dall'art. 30 del CCNL del personale medico e veterinario preposto alla direzione di struttura complessa è oggetto di applicazioni assolutamente difformi da parte delle diverse AA.SS.LL., al fine di assicurare l'uniforme interpretazione di tale istituto e di evitare ingiustificate disparità di trattamento,

sollecitano un tempestivo intervento dell'ARAN volto a:

- evitare difformi interpretazioni sulla perentorietà o meno dei termini contenuti nella norma citata;
- affermare la ordinatorietà del termine previsto dall'art. 1 del D. L.vo 49/2000 e dall'art. 30 del CCNL;
- consentire il differimento dei termini dell'istanza a quei dirigenti non in possesso dall'incarico di direzione di struttura complessa al 31 dicembre 1995 e cioè da meno di cinque anni alla scadenza dei termini sopraccitati.

Chiedono pertanto che nel contratto che concluderà la code contrattuali del CCNL 2000 sia inserita l'allegata dichiarazione congiunta.

I Segretari Nazionali delle Organizzazioni Sindacati:

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| ANAAO-ASSOMED           | <i>dott. Serafino Zucchelli</i> |
| ANPO                    | <i>prof. Raffaele Perrone</i>   |
| CIMO- ASMD              | <i>dott. Stefano Biasoli</i>    |
| Federazione CISL Medici | <i>dott. Giuseppe Garraffo</i>  |
| CIVEMP                  | <i>dott. Aldo Grasselli</i>     |
| FESMED                  | <i>dott. Carmine Gigli</i>      |
| UMSPED                  | <i>dott. Vincenzo Carpino</i>   |
| UIL Federazione Medici  | <i>dott. Armando Masucci</i>    |

**ANAAO ASSOMED – ANPO – CIMO ASMD**  
**Federazione CISL Medici – CIVEMP (Sivemp-Simet)**  
**FESMED (Acoi-Anmco-Aogoi-Sumi-Sedi-Femepa-Anmdo)**  
**UMSPED (Aaroi-Aipac-Snr) – UIL SPL medici-Federazione Medici**

---

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA LE PARTI**

(art.1 D.Lvo 49/2000 e art.30 CCNL 1998-2000)

Le parti, con riferimento al Decreto Legislativo 49/2000, pubblicato nella G.U. del 14 marzo 2000 e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato nella G.U. n.170 del 22/7/2000, si danno atto che vi è stata una difforme interpretazione circa i termini previsti dalla richiamata norma.

In particolare

- Le verifiche previste dal D.L.vo 49/2000 e poi dall' art.30 CCNL 1998-2000 non risultano iniziate entro il termine del 30 giugno 2000 e concluse il 31 dicembre dello stesso anno ma per lo più esse si sono attuate nel secondo semestre 2001 e nel primo semestre 2002 e, in alcune aziende sanitarie addirittura sono ancora in corso.

- Alcuni Direttori Generali delle AA.SS.LL. hanno revocato incarichi anche a quei dirigenti che non avevano richiesto di essere sottoposti a verifica, non avendo ancora svolto attività quinquennale nella direzione di Struttura Complessa.

- Il CCNL della Dirigenza sanitaria, all'art.30 ribadisce l'intera materia della verifica così come prevista dal D.L.vo 49/2000 (art.1), ripetendo gli stessi termini di scadenza e cioè 30/4/2000 per la richiesta di verifica, 30/6/2000 e 31/12/2000 inizio e conclusione verifica da parte delle AA.SS.LL.

Il contratto firmato dalle parti l'8/6/2000 è stato pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 170 del 22/7/2000. In altri termini l'accordo riporta termini e adempimenti a farsi addirittura anteriori alla sua pubblicazione e, quindi, già scaduti in tale momento.

- Alcune Aziende Sanitarie Locali non hanno ritenuto di prendere atto dell'intera materia della verifica, controllando singole posizioni e scadenze dei verificandi, stabilendo, in assenza della perentorietà, tempi e modi degli adempimenti.

Alla luce di quanto sopra e delle ripetute proteste provenienti da iscritti, si conviene di considerare il termine previsto dall'art.1 del D.L.vo 49/2000 e dell'art.3 del CCNL, quale termine avente carattere "**Ordinatorio**" sia per le Aziende Sanitarie Locali che per i Dirigenti.